ORDINE DEI FARMACIS TI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 103 **Campobasso, 16/02/2022.**
Circolare n.05/2022

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

NOTIZIE ENPAF

Questo Ordine, al fine, di dare chiarimenti e delucidazioni, su diverse problematiche dell'Enpaf, condivide qui di seguito alcuni quesiti posti dagli iscritti con la relativa risposta fornita dell'Ente.

PAGAMENTO CONTRIBUTI ENPAF
Il pagamento del contributo Enpaf deve avvenire mediante il sistema *pagoPA*.
Per maggiori informazioni su *PagoPa* si invita a visitare la homepage del sito www.enpaf.it. Nel caso del pagamento del contributo di solidarietà, la rata è unica.

MANCATO PAGAMENTO CONTRIBUTI ENPAF
In tal caso, si viene cancellati dall'Albo ma i versamenti relativi ai periodi di iscrizione dovranno essere assolti pena iscrizione a ruolo esattoriale con riscossione forzosa.

ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
I requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia Enpaf sono:

- **68 anni e 9 mesi di età;**
- **30 anni di iscrizione e contribuzione effettive all'Ente;**
- **un periodo di attività professionale minimo in ragione di 2 anni di contribuzione ogni 3 di iscrizione e successivi al 31 dicembre 1994 (per un totale non superiore a 20 anni).**

I periodi inferiori a 6 mesi e un giorno, eventualmente maturati nel corso di anni solari diversi, potranno essere utilizzati agli stessi fini qualora siano pari, per sommatoria, ad anni interi.

Con l'approssimarsi dell'età pensionabile, all'iscritto verrà inviata tutta la documentazione per poter richiedere la pensione di vecchiaia Enpaf; la documentazione è scaricabile anche dal sito www.enpaf.it.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI RIDUZIONE CONTRIBUTO ENPAF DA PARTE DI UN PENSIONATO

L'art. 21 bis, introdotto con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 13/2018 approvata dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 11 aprile 2019, consente all'iscritto, a cui l'Ente eroga la pensione di vecchiaia o di anzianità, di chiedere la riduzione massima dell'50% del contributo previdenziale.

La nuova disposizione si riferisce a tutti gli iscritti, purché pensionati, i quali svolgano attività professionale in relazione alla quale non abbiano ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella versata all'Enpaf (ad es. i titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata, gli esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo) e che, in base alla previgente normativa, erano obbligati a versare la contribuzione previdenziale in misura intera anche dopo il pensionamento.

Si precisa che la scelta dell'aliquota di riduzione al 33,33% oppure al 50% è discrezionale, inoltre l'importo di pensione già maturato non subisce variazioni in seguito alla richiesta di riduzione, ma il calcolo dei supplementi di pensione verrà effettuato in relazione all'aliquota contributiva versata.

La domanda di riduzione deve essere presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre dell'anno nel quale l'iscritto si trovi, da almeno sei mesi e un giorno, nella condizione di cui sopra (pensionato/titolare o socio) utilizzando la modulistica disponibile sul sito.

PROCASTRINO

L'istituto del "procrastino" consente agli iscritti di posticipare, a domanda, la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, da uno a 10 anni, ottenendo un incremento percentuale dell'ammontare di pensione fino ad allora conseguito.

L' iscritto che richiede il procrastino non può percepire la pensione dall'Enpaf; in altri termini i due benefici sono tra loro incompatibili.

La domanda di procrastino dovrà essere presentata entro il mese di decorrenza della pensione.

D.L. 5/2022- MISURE URGENTI DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' IN AMBITO EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

Si comunica che sulla G.U. n. 09 del 4 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 5/2022 che stabilisce la validità illimitata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose.

Lo stesso Decreto stabilisce che le misure di auto sorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario, con obbligo di indossare dispositivi di protezione e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Copia della circolare della Federazione si allega con i relativi link al presente documento.

AGGIORNAMENTO N. 3 29 SETTEMBRE 2021 – 26 GENNAIO 2022- VADEMECUM PER I FARMACISTI VACCINATORI

Si rende noto che la monografia dal titolo "*COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM OER FARMACISTI* " , realizzata da esperti del gruppo di lavoro costituito tra membri della Federazione, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Fondazione Cannavò, è stata appena aggiornata.
L'aggiornamento può essere visionato nella apposita appendice *Vademecum* inserita nella sezione *Aggiornamenti* ; in essa sono state inserite ulteriori notizie inerenti la campagna vaccinale. Si prega di prenderne visione.
Copia della circolare della Federazione, con i relativi link, si allega al presente documento.

COMUNICATO STAMPA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE

La Federazione ha annunciato che le farmacie italiane hanno superato i 2 milioni di somministrazioni di vaccino anti-covid.
Si allega il comunicato pronunciato dal Presidente della FOFI On. Andrea Mandelli, con preghiera di prenderne visione.

DPCM 04.02.2022 SULLA INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER TRATTARE IN MODALITA' DIGITALE LE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

Il DPCM 4 febbraio 2022 ha individuato le modalità per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dall'obbligo vaccinale.

In particolare, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate a favore di cittadini mediante piattaforma nazionale DGC (Sistema informativo nazionale per la emissione, il rilascio e la verifica di certificazioni COVID) contengono un QR Code per verificarne l'autenticità e la validità e riportano i seguenti dati:

- **cognome e nome;**
- **data di nascita;**
- **identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.**

Pertanto, il medico emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e rilascia all'assistito un attestazione in formato cartaceo o digitale, certificata con il codice univoco (CUEV) riportante i dati sopra indicati.
La piattaforma nazionale DCG viene aggiornata tramite il sistema TS con i dati relativi di esenzione dalla vaccinazione di COVID-19.

Tale sistema viene aggiornato dai medici di medicina generale e pediatri.
Tali certificazioni a partire dal 7 febbraio 2022 sono rilasciate esclusivamente in formato digitale.
La revoca della certificazione di esenzione è generata sempre dalla Piattaforma nazionale DGC.
Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVI-19 generate, sono messe a disposizione degli interessati attraverso i seguenti strumenti:

- **Portale alla Piattaforma nazionale DGC che si accede attraverso identità digitale con autenticazione di più fattori;**
- **Fascicolo sanitario elettronico;**
- **App Immuni;**
- **App.IO;**
- **Sistema TS.**

Tutti gli strumenti digitali sopra indicati consentono all'interessato di verificare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile.

Nelle farmacie e strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5 comma 1 del D.L. 105/2021, la somministrazione di test è effettuata solo su richiesta dell'interessato gratuitamente a fronte della preventiva verifica tramite il sistema TS della validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione esibita dall'interessato unitamente alla presentazione al relativo CUEV(Codice Univoco di Esenzione) rilasciato dal medico.
Tutti i soggetti preposti alla verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione devono essere autorizzati dal titolare della farmacia o strutture autorizzate che avranno cura di controllare i dati di esenzione tramite il sistema TS.
Infine, si ricorda che il Ministero della Salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DCG realizzata attraverso la struttura del Sistema TS dalla Società *Sogei S.p.a*.
Il Ministero fornisce direttamente alla *Sogei* indicazioni per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19.
La Società *Sogei* è responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite l'AppIO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione.
Copia della circolare della Federazione si allega con i relativi link al presente documento.

AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E AUTO SORVEGLIANZA PER I CONTATTI STRETTI

Il Ministero della Salute, con circolare del 4 febbraio 2022, ha comunicato che coloro che abbiano avuto un contatto stretto e che si trovino in una di queste condizioni:

- **abbiano ricevuto la dose *booster*;**
- **abbiano completato il ciclo primario entro 120 giorni;**
- **siano guariti entro 120 giorni;**
- **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario;**

resteranno in quarantena per 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo al termine della quarantena.
Inoltre, è fatto obbligo agli stessi di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al contagio.
Copia della circolare della Federazione si allega con i relativi link al presente documento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Roma, 09.02.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200002385/AG
Oggetto: D.L. 5/2022: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Decreto quarantena e green pass)
Circolare n. 13514

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con le nuove misure sulle certificazioni verdi COVID-19 e sulle quarantene nella scuola.

Riferimenti: Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*. (GU Serie Generale n. 29 del 04-02-2022)

Con il decreto-legge n. 5/2022 sono state introdotte nuove misure urgenti, in vigore dal 5 febbraio u.s., in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Di seguito, le principali novità di interesse.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 (Art. 1)

Con una modifica all'art. 9 del D.L. 52/2021, convertito in L. 87/2021 (cfr. circolare federale n. 13158 dell'11.8.2021), è stato previsto che le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza (art. 2)
Con l'aggiunta del comma 7- quater all'articolo 1 del D.L. 33/2020 e s.m.i. (cfr. circolare federale n. 12401 del 21.7.2020 e n. 13428 del 3.1.2022) è stato previsto che le disposizioni sull'autosorveglianza (esclusione della quarantena, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare) si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario. Si veda in proposito anche la circolare federale n. 13501 del 7.2.2022 relativa agli aggiornamenti forniti dal Ministero con circolare 4 febbraio 2022 sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti.

Efficacia della certificazione verde nella zona rossa (art. 4)
Con una modifica all'art. 9-bis sel D.L. 52/2021 sopra citato, sono state eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 08/02/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200002289/A.G.
Oggetto: AGGIORNAMENTO N.3 29 SETTEMBRE 2021-26 GENNAIO 2022 VADEMECUM per i Farmacisti vaccinatori.
Circolare n. 13507
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

AGGIORNAMENTO N.3 29 SETTEMBRE 2021- 26 GENNAIO 2022 u.s.
***"COVID-19:* LA VACCINAZIONE IN FARMACIA**
VADEMECUM PER I FARMACISTI"

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali n. 13079 del 23 giugno u.s (clicca qui) e n. 13245 del 11 ottobre u.s. (clicca qui), si segnala che la monografia *"COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI"* è stata oggetto di un terzo aggiornamento:

AGGIORNAMENTO N.3
29 SETTEMBRE 2021 – 26 GENNAIO 2022
(clicca qui)

Tale aggiornamento è consultabile nella apposita appendice inserita nel *Vademecum* denominata "AGGIORNAMENTI" che accoglie le novità che emergono nel corso della campagna vaccinale.

Si segnala che nei prossimi giorni saranno comunicati con apposita circolare i link che consentiranno la consultazione gratuita della intera monografia nella versione aggiornata anche nei diversi formati e-book.

Nel ringraziare tutti gli esperti del Gruppo di lavoro congiunto Federazione, Istituto Superiore di Sanità e Fondazione Cannavo' che hanno concorso alla realizzazione dell'aggiornamento in oggetto, si chiede ai Presidenti di Ordine di assicurare la massima diffusione del documento.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

VIA MAIL
Ifo Sì
Sito Sì

8.3

Ai Presidenti degli Ordini dei farmacisti

Ai Componenti il Comitato Centrale

Loro Sedi

Le farmacie hanno superato i 2 milioni di somministrazioni di vaccino anti-Covid.

Questo il dato complesso reso noto dal Presidente Andrea Mandelli con un comunicato pubblicato in data odierna.

Un traguardo raggiunto grazie al contributo delle farmacie di tutta Italia. Ai primi posti, per numero di vaccinazioni eseguite, il Lazio e la Liguria con oltre 300mila somministrazioni, poi Piemonte (230mila), Lombardia (220mila), Campania e Puglia (200mila).

Il Presidente ha sottolineato il contributo dei farmacisti italiani per mettere in protezione la salute pubblica evidenziando la loro "*risposta straordinaria alla domanda crescente di prestazioni da parte dei cittadini, mettendo in campo tutte le competenze, aggiornate grazie all'importante momento formativo promosso dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Federazione, e le risorse possibili, lavorando anche in orari di chiusura e nei giorni festivi, per eseguire, in totale sicurezza, migliaia di tamponi ogni giorno e dare un'accelerazione alla campagna vaccinale anti-Covid. Anche attraverso una puntuale informazione e consulenza scientifica rivolta soprattutto agli esitanti*".

"La capacità organizzativa, la competenza e lo spirito di sacrificio, che da sempre contraddistinguono la nostra professione – ha aggiunto Mandelli - *hanno consentito di raggiungere questi risultati, senza mai penalizzare la primaria attività assistenziale di dispensazione dei farmaci e quella di counseling al paziente e di erogazione di tutti gli altri servizi che i professionisti erogano quotidianamente. E senza trascurare l'impegno dei farmacisti nel processo di digitalizzazione del Ssn per semplificare il rapporto tra cittadini e sistema sanitario".*

Cordiali saluti.

Roma, 9 febbraio 2022

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Roma, 10/02/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200002485/A.G.
Oggetto: DPCM 4.2.2022 Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Circolare n. 13519

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Specifiche tecniche certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Riferimenti: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022 *Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (GU n. 31 del 7-2-2022)*

Si segnala che con DPCM 4 febbraio 2022 - in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (cfr circolare federale n. 13158 dell'11.8.2021) - sono state individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione alla vaccinazione, al fine di consentirne la verifica digitale e assicurare contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

Dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC (Art. 3)

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano nella sezione che include il QR code i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:

a) cognome e nome;
b) data di nascita;

c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:

d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;
e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»;
f) la data di inizio validità della certificazione;
g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;
h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;
i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;
j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.

Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), riportante i dati sopra indicati e la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, secondo le modalità riportate nell'Allegato C del decreto.

Come precisato anche nell'art. 5 del decreto, le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono quindi riportate nella certificazione digitale, al fine di garantire che il soggetto deputato al controllo della certificazione digitale di esenzione non venga a conoscenza della condizione di salute alla base della quale è stata emessa la certificazione di esenzione.

Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 (Art. 5)

La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID- e genera le medesime certificazioni di esenzione secondo le regole e le modalità descritte nell'Allegato B del decreto.

Il Sistema TS è alimentato dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'assistito, nonché dai seguenti medici operativi nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19:

a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali;
b) medici USMAF e medici SASN.

Dal 7 febbraio 2022 (data di efficacia del DPCM 4.2.2022), le certificazioni di esenzione dalla vaccinazioneanti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data (quindi entro il 27 febbraio p.v.), le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalità digitale ai sensi del DPCM in esame, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

La generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la

controindichino in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero della salute (cfr circolare federale n. 13479 del 26.1.2022) ed eventuali successivi aggiornamenti.

Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di alimentazione del Sistema TS dai soggetti sopra indicati per finalità epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati.

Qualora uno dei medici sopra accerti il venire meno della specifica condizione clinica, riportata sul documento rilasciato all'assistito, che ha giustificato il rilascio di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ancora in corso di validità, ne dispone la revoca tramite apposita funzione del Sistema TS, inserendo la data di fine validità e la relativa motivazione.

La revoca della certificazione di esenzione è generata dalla Piattaforma nazionale-DGC secondo le modalità descritte all'art. 8, commi 5 e 6, del DPCM 17 giugno 2021 (cfr circolari federali n. 13068 del 22.6.2021 e n. 13408 del 23.12.2021) e nei casi ivi previsti.

Messa a disposizione dei dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 al fascicolo sanitario elettronico (Art. 8)

L'INI, attraverso l'interoperabilità con la Piattaforma nazionale-DGC, secondo le modalità descritte nell'Allegato B del decreto del DPCM del 17 giugno 2021, garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei metadati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei metadati comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli estremi dei metadati della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 da gestire.

Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC (Art. 9)

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, generate ai sensi dell'art. 5, sono messe a disposizione degli interessati attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:

a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
b) Fascicolo sanitario elettronico;
c) App Immuni;
d) App IO;
e) Sistema TS, per il tramite dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera e) del decreto del DPCM 17 giugno (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti, laboratori pubblici e privati accreditati e altri medici, professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema tessera sanitaria), nonché dei medici cui all'art. 5, comma 2, del DPCM in oggetto sopra indicati.

Le modalità di accesso alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.

Tutti gli strumenti digitali sopra indicati permettono all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalità descritte nell'Allegato E e nell'Allegato C del DPCM17 giugno 2021.

L'esercente la responsabilità genitoriale sull'assistito minore di età, nel momento in cui la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 relativa al minore è generata e visibile e scaricabile con le specifiche modalità definite nell'Allegato E e nell'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, riceve un codice univoco ai dati di contatto indicati in occasione della richiesta della certificazione di esenzione.

Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC e del rispetto dell'obbligo vaccinale (Art. 10)

La verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è effettuata con le stesse modalità per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'intestatario della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, all'atto della verifica, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

In caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale effettuate con le modalità automatizzate forniscono il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione.

Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 (Art. 11)

Nelle farmacie e nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 105/2021 convertito in L. 126/2021 per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti, l'esecuzione di tali test è effettuata, solo su richiesta dell'interessato, gratuitamente, a fronte della preventiva verifica, tramite il Sistema TS, della validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato unitamente al relativo CUEV.

A tal fine il Sistema TS rende disponibile le funzionalità di interrogazione puntuale per la verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione esibita dall'interessato. Tutti i soggetti preposti alla verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione devono essere appositamente autorizzati dal titolare della farmacia o dal responsabile della struttura sanitaria, nella qualità di titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare tale funzionalità esclusivamente per le suddette finalità di verifica.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 (Art. 12

Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla società Sogei S.p.a e la predetta società Sogei S.p.a. per la medesima infrastruttura.

Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei S.p.a. indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC anche per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a. quali responsabili del trattamento dei dati.

Il medesimo Dicastero designa la società PagoPA S.p.a. quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite l'app IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 07/02/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200002159/A.G.
Oggetto: Circolare Ministero della Salute - Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti

Circolare n. 13501

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il Ministero della salute ha fornito un aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti.

Si informa che, con circolare del 4 febbraio u.s., il Ministero della salute, alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022, ha fatto presente che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
Per i seguenti contatti:
1. soggetti **asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**

E

2. **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo**,

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti **asintomatici che:**
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**

non è prevista la quarantena e si applica la **misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni**. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)